

XVII.

TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1874

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Congedi — Commissioni nominate dalla Presidenza per l'esame dei progetti di legge: 1° per un Codice penale unico, e 2° sulla circolazione cartacea — Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario — Dichiarazioni del Ministro di Grazia e Giustizia sull'articolo 2. — Risposta del Senatore De Filippo — Considerazioni del Senatore Miraglia, Relatore, in favore dell'articolo — Replica del Senatore De Filippo — Schiarimenti forniti dal Ministro — Dichiarazioni del Senatore De Filippo — Approvazione dell'articolo 2. — Proposta del Senatore Pepoli C. per la nomina di una Commissione onde presentare a S. M. le felicitazioni del Senato per il 25° anniversario del suo regno, approvata all'unanimità — Sorteggio della Commissione — Ripresa della discussione del progetto suindicato — Articolo aggiuntivo proposto dal Senatore De Filippo, accettato dal Ministro e dalla Commissione, approvato dal Senato — Emendamento proposto dal Senatore Mirabelli all'articolo 3. — Sotto-emendamento proposto dal Ministro, accettato dal Senatore Mirabelli — Osservazioni del Relatore, cui risponde il Ministro — Approvazione dell'articolo 3., emendato — Varianti proposte dal Senatore Mirabelli all'articolo 4., accettate dal Ministro e dalla Commissione — Approvazione dell'articolo 4. — Approvazione degli articoli 160 e 161 dell'ordinamento giudiziario, che fanno parte dell'articolo 1. del progetto e che erano rimasti in sospenso — Approvazione del complesso dell'articolo 1. — Approvazione degli articoli 5 e 6 — Nuova redazione dell'articolo 7. proposta dal Ministro, approvata — Approvazione dell'articolo 8, ultimo del progetto — Discussione del progetto di legge sugli stipendi ed assegnamenti fissi agli ufficiali, alla truppa, ed agli impiegati dipendenti dell'Amministrazione della Guerra — Approvazione dell'articolo 1. cogli specchi ammessi — Approvazione degli articoli 2, 3 e 4 — Schiarimenti chiesti dal Senatore Menabrea all'articolo 5. — Dichiarazioni del Ministro — Approvazione degli articoli 5, 6, 7 ed 8, ultimo del progetto.*

La seduta è aperta a ore 2 3/4.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi interviene il Ministro della Guerra.

Il Senatore, Segretario, MANZONI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Atti diversi.

I Senatori Serra Orso e Sylos-Labini chiedono un mese di congedo per motivi di salute che viene loro dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Valendommi della facoltà datami dal Senato per la nomina delle Commissioni che

dovranno esaminare i progetti di legge ieri presentati al Senato, ho creduto opportuno di comporle nel modo seguente:

La prima Commissione per l'esame del Codice penale unico, sarebbe composta dei Senatori: Musio, Miraglia, De Falco, Pallieri, Tecchio, Borsani, Mirabelli, Borgatti, Giorgini Gio. Batt., Errante, Gadda.

Quella pel progetto relativo alla circolazione cartacea, dei Senatori: Pallieri, Audinot, Berretta, Brioschi, Finocchietti, Di-Giovanni, Lampertico.

Seguito della discussione sul progetto di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario.

Il Senato rammenta che ieri ci siamo arrestati all'art. 2 che è così concepito:

« Art. 2. Tutti i funzionari dell'ordine giudiziario saranno compresi per ciascun grado e secondo le norme stabilite nell'art. 254 della legge sull'ordinamento giudiziario, in una classificazione generale ed unica per tutto il Regno.

» Questa classificazione sarà fatta per Decreto Reale e pubblicata entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge. »

L'onorevole De Filippo ha proposta la divisione di quest'articolo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Godo di vedere al suo posto l'onorevole Senatore De Filippo, perchè mi propongo di dare al Senato un chiarimento, che spero gli riuscirà gradito, e che sarà ben accetto anche dall'ottimo mio amico De Filippo.

Ieri nel rispondere alle osservazioni dell'onorevole De Filippo sopra l'art. 2 del progetto in esame, mi limitai a far parola di una Commissione, da lui nominata allorchè reggeva il Ministero della Giustizia, e non credetti di potere affermare che egli avesse allora secondata la proposta di quella Commissione, perchè vedendo l'onorevole De Filippo animato da sentimenti tutt'affatto diversi, pensai che la proposta relativa a questa parte della legge non avrebbe potuto mai essere stata da lui accolta.

Ho voluto però confortare meglio la mia memoria consultando il progetto medesimo presentato al Parlamento nel 1868 dall'onorevole De Filippo, e con mio piacere ho trovato, che egli è stato il primo autore di questa proposta, della qual cosa molto mi compiaccio e mi rallegro con lui, giacchè veggo che egli si è trovato animato da quei medesimi sentimenti che hanno ispirato in seguito ai suoi successori la proposta che io ho avuto l'onore di ripresentare al Senato.

Ecco infatti come l'onorevole De Filippo nel suo progetto presentato alla Camera dei Deputati, il 18 aprile 1868, proponeva di riformare l'articolo 286 dell'ordinamento giudiziario, che, come il Senato sa, è precisamente quello che crea le graduatorie regionali, riserbando la formazione di una graduatoria generale al tempo che non si abbiano se non magistrati nominati, o promossi dopo il primo gennaio 1866.

L'articolo proposto dall'onorevole De Filippo era così concepito:

« Per l'applicazione dell'articolo 254 tutti i funzionari dell'ordine giudiziario saranno compresi per ciascun grado in una classificazione generale ed unica per tutto il Regno.

» Questa classificazione sarà fatta con Decreto Reale, e pubblicata entro un anno dalla promulgazione della presente legge. »

Voglio sperare che questa comunicazione convertirà l'onorevole mio amico De Filippo in un mio alleato, e farà sparire dall'animo del Senato ogni ombra di dubbio che per caso possa ancora esistere intorno a quest'articolo, il quale, nel seggio che ho l'onore di occupare, ebbe sempre dei propugnatori.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Il discorso dell'onorevole Ministro, se da una parte mi ha fatto piacere, dall'altra ha prodotto nell'animo mio un sentimento non piacevole al certo, poichè si è cercato di mettermi in contraddizione con i miei precedenti.

Ho detto che la prima parte del suo discorso mi ha fatto piacere, perchè, la Dio mercè, cade l'accusa fattami di regionale...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La ritratto.

Senatore DE FILIPPO... una volta che egli riconosce che fino dal 1868 io avea proposto una graduatoria generale ed unica per tutto il regno. Ottenuta questa giustizia, che io sentiva nell'animo mio di ben meritare, e veggo con

molta soddisfazione che me la rende anche l'onorevole Ministro, il quale ieri insistette quando io parlava, interrompendomi con le parole: *non regionale in tutto, ma solamente nella magistratura...*

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ritiro anche quelle parole. (*ilarità*)

Senatore DE FILIPPO... io debbo ora scagionarmi dall'altra accusa, cioè, di essermi messo in contraddizione co' miei precedenti.

Nel mio discorso di ieri non avrò avuto la fortuna di sapermi spiegarlo, ma ho ripetutamente inteso di dire, che il mio concetto era tutt'altro che di combattere la graduatoria unica.

L'unica graduatoria già esiste, ed è cominciata dal primo gennaio 1866. Abbiate un po' di pazienza, e le graduatorie regionali sono belle e scomparse.

Quando mi feci a proporre una sola graduatoria; in qual senso, io dimando, avanzai questa proposta? Io era in tutt'altro ordine d'idee. In quanto allo stipendio, aboliva nel fatto tutte le graduatorie, poichè proponeva per ciascun magistrato uno stipendio fisso, da aumentare ogni quinquennio infino alla cifra che ora si ottiene arrivando alla prima categoria.

Che ha che fare questa mia proposta con quella che ora si discute? Parrebbe che da essa il Ministro, non che trarre un argomento a suo favore, ne avrebbe dovuto trarre un argomento a favor mio, e non maravigliarsi che non sia del suo avviso in questa questione. Egli avrebbe dovuto dire: ha ragione l'onorevole De Filippo. Se fin dal 1868 non volle sapere di queste graduatorie, è giusto che anche ora egli vi si mostri repugnante. Ed io, aggiungerò: segnatamente in questo progetto, ove non si accenna seriamente ad una fondata ragione di sì grave innovazione.

Inoltre è da notare, che il progetto da me presentato era un progetto che riformava radicalmente, sostanzialmente tutto l'ordinamento giudiziario, in quanto che, credo averlo detto anche nella tornata di ieri, vi si proponeva una nuova circoscrizione giudiziaria, l'unificazione del codice penale, l'unificazione della Corte di Cassazione, una grave riforma del Pubblico Ministero, l'unificazione di tutte le Cancellerie, delle tariffe penali e civili; era naturale che si dovesse parlare anche di una riforma o innovazione radicale delle graduatorie; ma non proponevo menoma-

mente di fare la graduatoria nel modo che attualmente esiste e che l'onorevole Guardasigilli vi propone; io aboliva, me lo lascino ripetere, le graduatorie, perchè trovo nelle graduatorie attuali un germe d'ingiustizia, un difetto incorreggibile, inquantochè dei Magistrati, alcuni hanno un vantaggio dopo due anni, mentre altri hanno la sventura di averlo dopo venti anni.

Ecco perchè non posso essere, e me ne duole, dell'avviso del signor Ministro, quando mi mette innanzi una graduatoria unica, una graduatoria generale, continuando a mantenere il medesimo sistema difettoso ed ingiusto.

Dopo queste considerazioni, le quali, in quanto a me, dovea credere superflue, perchè mi pareva essermi ieri spiegato abbastanza, mi permetta l'onorevole Guardasigilli di credere che io non sono in contraddizione, ma sono fermo nel mio sistema quando mi oppongo alla proposta da lui fatta coll'art. 2.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Poichè si è tornati sulla quistione che ieri venne ventilata in ordine alla graduatoria generale con doversi abolire le graduatorie regionali, io mi permetto di far osservare all'onorevole De Filippo che non è tempo ora di discutere se convenga o pur no di abolire le categorie. Sarei ben lieto se tutt'i magistrati di equal grado potessero percepire lo stesso stipendio. Le categorie, a mio modo di vedere, sono un male, e se verrà giorno in cui potranno essere abolite avrà da guadagnarvi la buona amministrazione della giustizia.

I magistrati di equal grado ed egualmente retribuiti procederanno con maggior vigore alla spedizione degli affari, e non vedremo lo sconcio che buona parte dei giudici o consiglieri di ultima categoria distinti per laboriosità, abbiano poi alla fine del mese a percepire uno stipendio minore a fronte di coloro che forse non hanno la stessa capacità ed attitudine a lavoro.

Ma nello stato attuale delle cose non bisogna divergere dalla quistione che ci occupa, che è unicamente quella di vedere, se debba o pur no essere approvato l'art. 2 del progetto di legge che fa scomparire le graduatorie regionali; e senza ripetere quanto ieri ebbi l'onore

di esporre al Senato, mi piace soltanto di tornare sull'argomento ricavato dalla dissonanza della giureprudenza, dissonanza che per buona parte deriva dalle graduatorie regionali. A che giova l'aver unificata la legislazione se la magistratura, nelle cui mani si è dato questo sacro deposito, continua ad esser separata e deve conservare le rispettive tradizioni che impediscono di conseguire quell'unità tanto desiderata nell'indirizzo della giureprudenza? Sarebbe stato al certo miglior consiglio quello di conservare le diverse legislazioni dei sette Stati della Penisola, le quali, senza compromettere l'unità politica della Nazione, avrebbero pur conservato a ciascuna regione una certa autonomia; anzichè mantenere le magistrature regionali in pregiudizio dell'unificazione legislativa.

Come non si deve smarrire la retta via nella interpretazione del Codice unificato, quando le magistrature regionali, per le loro tradizioni e pei loro studi battono una via diversa? Leggansi le gazzette periodiche in materia giuridica, e dicasi poi se potrà costituirsi un *jus receptum*. Uomini autorevoli non hanno mancato di lamentare che dalle decisioni dei tribunali si può dedurre l'abbassamento in cui è caduta la magistratura, pel motivo che, invece di affrontarsi le difficoltà giuridiche per la risoluzione delle quistioni, si ricorre a sutterfugi di pure circostanze di fatto per sfuggirle. Per vero, lo stesso rimprovero si è fatto in Francia negli ultimi tempi alla magistratura francese.

La unificazione adunque della magistratura contribuirà ad evitare tanti deplorati inconvenienti, e son certo che ben presto se ne raccoglieranno i frutti.

Persuadiamoci una volta per sempre che, se ci è riforma urgente nell'ordinamento giudiziario, è questa dell'unica graduatoria; ond'è che la Commissione prega il Senato a dare il suo autorevole voto all'art. 2. del progetto ministeriale.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore De Filippo ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Debbo chiedere scusa al Senato se sono obbligato a trattenerlo anche una volta su questa questione; ma non è colpa mia: sono i miei contraddittori che me ne danno occasione, presentandomi il loro lato debole, per cui non posso non trarre dalla loro debolezza maggior forza e vigore.

Dirò che l'onorevole Relatore della Commissione mi ha offerto il più grande argomento in mio favore. Egli ha detto che, se venisse in questione il sistema a cui ho avuto l'onore di accennare nel precedente mio discorso, cioè di stabilire ogni cinque anni un aumento di stipendio a ciascun magistrato, egli non sarebbe alieno dall'accettarlo, convenendo con me che l'attuale è un sistema difettoso ed ingiusto.

Ora, a fronte di questa questione, non dobbiamo noi fare astrazione dalla circostanza che un Magistrato qualunque, a qualunque provincia appartenga, abbia potuto avere qualche danno dall'attuale graduatoria, sia regionale, sia generale, ed attendere piuttosto, in una sfera più serena, una questione di principio a tempo più calmo ed opportuno? Rammentiamoci quello che nella sessione passata ha fatto continuamente il Senato nell'occasione di un altro progetto di legge intorno alle modificazioni dell'ordinamento giudiziario, molto più importanti di quelle che ci si presentano attualmente in quest'altro progetto, che ne contiene pochissime e lievissime. Alcuni articoli che mettevano in mezzo delle questioni che non si volevano pregiudicare, furono dal Senato giustamente poste da parte, e fra le altre precisamente questa sulla quale già discutiamo da due giorni.

Ora io domando: una questione così grave, per la quale ho favorevole l'opinione dello stesso Relatore della Commissione, vogliamo ora pregiudicarla coll'ordinare una nuova graduatoria generale? Ma, lasciamo così le cose come sono. Quando il Ministro Guardasigilli, come ha promesso, ci presenterà delle altre modificazioni più gravi e più importanti di quelle che noi discutiamo, sarà allora il momento di trattare a fondo la questione, sarà allora il momento che il Senato potrà prendere una determinazione stabile e sicura.

Ma ora io credo di aver ragione quando sostengo che, almeno per la sua inopportunità bisognerebbe che il Senato respingesse l'art. 2.

Aggiungerò due parole in merito al discorso dell'onorevole Relatore della Commissione. Mi permetta l'egregio Relatore che io dica che il suo discorso tende solo a dimostrare la necessità dell'unificazione legislativa; ma non è questa la questione. Intorno a ciò siamo tutti d'accordo; e quindi fino da ieri io pregava l'onorevole Ministro Guardasigilli di spingere piut-

tosto le sue cure, ed egli dichiarò di essere prontissimo a farlo, all'unificazione di altre leggi le quali sventuratamente ci tengono ancora divisi nell'esercizio di alcune funzioni giudiziarie.

Per esempio la legge sul notariato. Noi abbiamo sette leggi sul notariato, progetto che il Senato discusse fino dal 1868. La legge sugli avvocati e procuratori; sono pur sette le leggi sugli avvocati e i procuratori. Ed io rammento ancora la dotta e profonda discussione che ebbe luogo nel Senato su questi due progetti di legge, alla quale discussione ebbi l'onore di partecipare anch'io co' miei deboli mezzi. Abbiamo ancora quattro Corti di Cassazione.

Vedrà allora l'egregio Relatore se, presentandosi l'occasione, mi troverà meno di lui persuaso e convinto della necessità di unificare in tutto e per tutto la nostra legislazione.

Ma quando si tratta di semplici graduatorie, cosa hanno a fare i principii elevati e dottissimi che ci ha messo innanzi l'onorevole Relatore della Commissione intorno all'unificazione legislativa? Io non annoierò ulteriormente il Senato, anzi gli chieggo scusa di aver abusato della sua pazienza, ma spero, dopo queste osservazioni, che la mia proposta venga accolta.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro Guardasigilli desidera avere la parola?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sì, io dirò soltanto due parole al Senato perchè mi pare che la questione sia stata ormai dibattuta abbastanza, e le dirò solo per dimostrare quanto sarebbe inopportuno e irrazionale il sospendere o il rinviare questo articolo. Fra tutte le disposizioni di questa legge, nessuna ve ne ha che abbia maggiore utilità di quella che noi ora discutiamo.

La questione compresa in questo articolo 2 è una questione transitoria la quale è stata mai risolta quando nel 1865 si fece l'ordinamento giudiziario; l'esperienza ci ha dimostrato gli inconvenienti ed i danni che sono derivati dalla risoluzione allora adottata; è necessario adunque che vi si provveda senza indugio. Rimanga pure il passato, si rispettino tutti i diritti acquisiti, ma per l'avvenire si entri in quel sistema che è più conforme all'unificazione legislativa, come diceva testè l'onorevole Relatore, e conforme ai principii che devono regolare una magistratura che è chiamata ad applicare una sola legge, ed a servire una patria comune.

PRESIDENTE. Le parole dette dall'onorevole De Filippo e quelle che ha pronunciate testè l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, mi fanno avvertito che mentre ieri egli ha proposta la divisione, oggi egli accenni ad una sospensione, e...

Senatore **DE FILIPPO.** Domando la parola.

PRESIDENTE... siccome questo influisce molto nella votazione, io prego l'onorevole Senatore De Filippo a dirmi se insiste nella proposta di divisione o se propone la questione sospensiva.

Senatore **DE FILIPPO.** Io credo che la mia proposta di ieri sia identica a quella di oggi, perchè nel fondo io chieggo che quest'articolo non sia approvato. Quando dico di mandarlo a tempo più opportuno, è un modo di dire, ma la sostanza è la stessa. E se insisto a che si metta ai voti per divisione, non è per altro se non perchè, consentiente il Ministro, mi sono riserbato di aggiungere l'articolo 16 del progetto che fu presentato dal Senatore De Falco.

Se poi il Senato crede che votando dapprima l'intero articolo, questa votazione non pregiudichi la mia riserva, io non insisto nella mia proposta di divisione.

PRESIDENTE. Dunque non insiste nella proposta della divisione?

Senatore **DE FILIPPO.** No, non insisto.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'articolo intiero per metterlo ai voti.

« Art. 2. Tutti i funzionari dell'ordine giudiziario saranno compresi per ciascun grado e secondo le norme stabilite nell'articolo 254 della legge sull'ordinamento giudiziario, in una classificazione generale ed unica per tutto il Regno.

» Questa classificazione sarà fatta per Decreto Reale e pubblicata entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge. »

Chi approva questo articolo, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Prima di procedere oltre, stimo opportuno di dare la parola al Senatore Conte Carlo Pepoli. Il Senato riconoscerà che con ragione ho interrotta la discussione di questo progetto di legge.

Il Senatore Pepoli ha la parola.

Mozione del Senatore Pepoli Carlo.

Senatore **PEPOLI C.** Signori Senatori. Nel giorno 23 marzo prossimo si compiono gli anni 25 del Regno di Sua Maestà Vittorio Emanuele II.

Io, credendo certamente di farmi l'interprete dell'animo dei miei onorevoli colleghi, proporrei che una Commissione del Senato si presentasse al nostro Sovrano per testificarli ossequiose felicitazioni. Oso adunque pregare questo illustre Consesso a volere approvare questa mia proposta. (*Benissimo*)

PRESIDENTE. Abbia la compiacenza di fare passare la sua proposta al banco della Presidenza.

Rileggo la proposta fatta dal Senatore Pepoli Carlo.

(*Vedi sopra.*)

Il Senato sa meglio di me che queste proposte non si discutono, esse si votano. Quindi la metto ai voti.

Chi approva la proposta fatta dal Senatore Pepoli Carlo testè letta, voglia alzarsi.

(È approvata ad unanimità.)

Prego il Senato a voler nominare una Commissione per presentare al Re le felicitazioni testè votate.

Senatore SAN SEVERINO. Mi pare che l'uso invalso nel Senato per queste occasioni sia di estrarre a sorte i membri che devono comporre.

PRESIDENTE. Si procederà all'estrazione a sorte:

Riescono eletti i signori Senatori Bombrini — Tabarrini — Costantini — Acton — Visone — Mirabelli e Vigliani; a supplenti: i Senatori Verga e Boncompagni-Ottoboni.

Ripresa della discussione sul progetto di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. Ora si passa alla discussione dell'articolo 3 della legge.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Prima di passare alla discussione dell'articolo 3 propongo, secondo che mi era riservato, all'approvazione del Senato l'articolo 16 del precedente progetto di legge.

Quest'articolo quando fosse dal Senato approvato prenderebbe il posto dell'articolo 3, ed il terzo dell'attuale progetto diventerebbe il 4.

L'articolo 16 del precedente progetto è il seguente:

« Art. 16. Ogni funzionario che si crede leso dal collocamento a lui assegnato nella classificazione, può farne richiamo entro tre mesi dalla pubblicazione di esso.

» I reclami sono decisi dal Ministro, sentito il Consiglio di Stato.

» La graduatoria è quindi dichiarata esecutiva per Decreto Reale, e non può subire modificazioni che nei casi previsti dal titolo VII della legge sull'ordinamento giudiziario, o per correggere errori materiali, debitamente constatati.

» Le norme per la formazione e tenuta della graduatoria e per la presentazione dei reclami saranno stabilite con apposito regolamento. »

Interrogo il signor Ministro della Giustizia se accetta quest'aggiunta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Dichiaro di accettare l'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. per metterlo ai voti. (*Vedi sopra.*)

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Nel coordinamento del progetto, quest'aggiunta dell'onor. Senatore De Filippo costituirà l'art. 3.

Ora si legge l'art. 3, che diventerà 4:

« Art. 3. Nelle categorie e negli stipendi dei funzionari dell'ordine giudiziario, stabiliti colla legge 6 dicembre 1865, N. 2626, è fatta la seguente modificazione:

» I vice-cancellieri delle preture, i vice-cancellieri aggiunti delle Corti e dei Tribunali, ed i sostituti segretari aggiunti delle procure generali formano una sola categoria, e percepiscono tutti lo stesso stipendio di annue lire mille, col dritto all'aumento del decimo dopo i primi sei anni di servizio nel medesimo grado.

» I vice-cancellieri aggiunti di Corte di appello che avessero, all'attuazione di questa legge, uno stipendio maggiore, continueranno a goderne finchè ne ottengano uno eguale o maggiore. »

Senatore MIRABELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRABELLI. Allorchè nella passata Sessione il Senato ebbe a discutere il progetto di legge presentato dall'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia De Falco, io perorai la causa dei vice-cancellieri. Feci quanto potevano le mie povere forze, ma fui solennemente sconfitto.

Ringrazio il signor Ministro di Grazia e Giustizia perchè abbia avuto pietà di questa misera classe.

I vice-cancellieri aggiunti di pretura di ultima categoria hanno attualmente 800 lire;

meno di un porta-lettere e di una guardia di pubblica sicurezza. Essi non possono raggiungere che lire 1000.

I vice-cancellieri aggiunti di Tribunale cominciano anch'essi da L. 800 e terminano a 1000.

Io dunque sono obbligato all'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia poichè ha cancellato le categorie, ed ha aumentato lo stipendio di tutti i vice-cancellieri di Pretura e dei vice-cancellieri aggiunti di Tribunali a lire mille, coll'aumento del decimo dopo i primi sei anni di servizio.

Però, anche in questo progetto vi è un punto nero, nerissimo per i vice-cancellieri aggiunti della Corte d'appello. Il loro stipendio comincia oggi da lire 1000 e termina a lire 1200. Essi non sono che 80 così distribuiti: nelle antiche provincie 14 ordinari, che hanno da 1800 a 2200 lire, e 5 aggiunti che hanno da 1000 e 1200 lire; nelle Marche 3 titolari e 6 aggiunti; nella Lombardia 8 titolari e 2 aggiunti; nella Sicilia 14 titolari e 5 aggiunti; nelle Romagne 7 titolari e 2 aggiunti; nel Napoletano 27 ordinari e 55 aggiunti; e nella Corte che ho l'onore di presiedere, i titolari non sono che 10 e gli aggiunti sono 20.

Come vede il Senato, per effetto di queste sproporzioni, i vice-cancellieri aggiunti debbono compiere il servizio dei vice-cancellieri titolari, e intanto sono pagati da 1000 a 1200 lire. Ora, nel progetto che il Senato sta discutendo, la condizione dei vice-cancellieri aggiunti peggiora, poichè i medesimi invece di avere due categorie da lire 1000 a 1200 sono ridotti a sole lire 1000, parificati così ai vice-cancellieri di Pretura ed ai vice-cancellieri aggiunti dei Tribunali.

Mi limito a far osservare al Senato che i vice-cancellieri aggiunti delle Corti di appello, che vivono necessariamente nei grandi centri di popolazione, poichè le Corti di appello sono collocate in città cospicue, di amplissime giurisdizioni, con lo stipendio che hanno di lire mille all'anno, non possono neanche vestire sè e le loro famiglie, ed avere un alloggio, mentre assistono il corpo più eminente della magistratura, quello che forma i giudicati. Il che offende la dignità di esso corpo, che ha a lato funzionarii poco decenti, non aventi alcuna dignità personale e da quali difficilmente si può pretendere una moralità se-

vera, quale deve regnare nel tempio della giustizia.

Essendo piccolo il numero degli aggiunti, cioè 80, potrebbero anche ridursi a 70, giusta la facoltà che l'onor. Ministro si riserva coll'articolo 5°.

Io propongo dunque un emendamento semplicissimo: eguagliare le condizioni dei vice-cancellieri aggiunti delle Corti di appello, a quelle dei vice-cancellieri titolari dei Tribunali; in altri termini, sarebbero divisi in 4 categorie come sono divisi oggi i titolari dei Tribunali dei collegi inferiori, vale a dire con i seguenti stipendi: di lire 1200, 1400, 1600 e 1800. Il Senato vede che non è un lauto stipendio che io propongo per questi vice-cancellieri, e spero che l'onorevole Guardasigilli cancellerà il punto nero che oscura il suo progetto.

Leggo ora l'emendamento. Dopo il primo alinea aggiungerei: *I vice-cancellieri aggiunti di Corte di appello hanno grado e stipendio eguale a quello dei vice-cancellieri dei Tribunali*, e quindi continuerei l'articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Mirabelli propone adunque all'art. 3, dopo il 1. comma, un emendamento così concepito:

(Vedi sopra.)

Il 1. comma adunque dell'articolo sarebbe rifiuto in questa proposta, e scomparirebbe anche il 2.

Senatore MIRABELLI. Ho trascritto l'intero articolo perchè, dovendosi cancellare qualche parola, mi parve rendere più chiaro il mio concetto.

PRESIDENTE. Accetta l'onorevole Ministro Guardasigilli questa proposta dell'onorevole Mirabelli?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'onor. Mirabelli ha perorato per la seconda volta, davanti al Senato, la causa dei vice-cancellieri aggiunti presso le Corti di appello, e da buon padre di famiglia ha dimostrato al Senato che non dimentica la sorte dei suoi figli, e soprattutto dei meno fortunati.

I motivi che muovono l'onor. Presidente di appello, Senatore Mirabelli, sono due: in primo luogo un motivo di equità, in secondo luogo di dignità.

Io convengo coll'onorevole proponente intorno al motivo di equità, e mi farò a spiegare come la sua proposta possa essere accettata, senza deviare da quei principii da cui

è informato il progetto del ministero; non consento però nel motivo di dignità, poichè temerei che questo motivo largamente invocato ci conducesse ad altre conseguenze che io non sarei disposto ad accettare. Io non misuro lo stipendio, nè la dignità dei cancellieri o vice-cancellieri, o vice-cancellieri aggiunti da quella del corpo giudiziario che servono; la distanza è troppo grande; e l'onorevole Mirabelli vorrà riconoscere che questi paragoni non sono sempre ammissibili, o per lo meno non sono sempre fondati sopra solide basi. Io quindi amerei di mettere in disparte il motivo di dignità, perchè credo che, senza offendere la dignità della Corte d'appello, potesse rimanere la condizione di questi funzionari, così come viene proposta nel progetto ministeriale.

Ma quanto all'equità riconosco che questo progetto, il quale è inteso a procurare qualche beneficio ai funzionari giudiziari, ed in particolare a quelli delle cancellerie, per quanto la condizione non felice delle nostre finanze lo consenta, debba evitare principalmente di deteriorare la condizione di qualsiasi funzionario.

Ora, siccome in realtà il progetto ministeriale condurrebbe alla conseguenza di fare scomparire una categoria di maggiore stipendio pei vice-cancellieri aggiunti delle Corti d'appello, a cui vien corrisposta la retribuzione di annue lire 1200, col dare a tutti questi funzionari l'uguale stipendio di sole lire 1000, io accetto volentieri la benevola proposta di mantenere intatta la loro condizione, e migliorarla anche un tantino, accomunandola con quella dei vice-cancellieri di tribunale, coi quali veramente hanno una grande affinità. Anzi dirò, che questi funzionari propriamente *tenent medium locum* tra i vice-cancellieri ed i vice-cancellieri aggiunti di tribunale in quanto che il loro stipendio minimo, che è di L. 1000, è quello della prima categoria dei vice-cancellieri aggiunti ed il loro stipendio massimo di lire 1200 rappresenta lo stipendio minimo dei vice-cancellieri di tribunale. Quindi credo benissimo che possa ammettersi la proposta dell'onorevole Senatore Mirabelli, senza turbare l'armonia dell'ordinamento giudiziario, e senza venir meno a quei principii sui quali è fondato il progetto ministeriale.

Ma quanto al modo di raggiungere lo scopo che si propone l'onorevole Mirabelli, parmi che

forse vi si possa arrivare, se non prendo abbaglio, per una via più semplice.

L'art. 3, nel primo capoverso, colloca i vice-cancellieri aggiunti delle Corti d'Appello in una sola categoria, o, come dicesi, in un solo elenco, coi vice-cancellieri delle Preture, coi vice-cancellieri aggiunti dei Tribunali e coi sostituti segretari aggiunti delle Procure generali, ed è questo che non vuole l'onorevole Mirabelli. Io quindi proporrei piuttosto di non far menzione dei vice-cancellieri aggiunti delle Corti e di far rimanere l'articolo redatto in questo modo: « I vice-cancellieri delle Preture, i vice-cancellieri aggiunti dei Tribunali, ed i sostituti segretari aggiunti delle Procure generali formano una sola categoria e percepiscono tutti lo stesso stipendio di annue lire 1000 col diritto all'aumento del decimo dopo i primi sei anni di servizio nel medesimo grado. »

Mi riservo poi di collocare questi vice-cancellieri aggiunti delle Corti di appello nell'articolo che segue, e precisamente nella classe in cui figurano i vice-cancellieri dei Tribunali, coi quali desidera l'onorevole Senatore Mirabelli che siano pareggiati.

Se questo non dispiace all'onorevole Mirabelli io pregherei il Senato di votare l'articolo terzo colla soppressione nel primo capoverso della menzione dei vice-cancellieri aggiunti delle Corti di appello e con riserva di provvedere per questa classe di funzionari coll'articolo successivo.

PRESIDENTE. Accetta il Senatore Mirabelli questa proposta?

Senatore MIRABELLI. Siccome nella legge organica attuale si fissa ai vice-cancellieri aggiunti lo stipendio di L. 1,000 e di 1,200, e nella prima parte dell'articolo si dice modificarsi la detta legge, parmi che l'emendamento da me proposto, e la cui sostanza è accettata dall'onorevole Ministro, sia più chiaro. Del resto, essendo questione di mera forma, me ne rimetto alla compilazione che il Guardasigilli crede la migliore.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Parrebbe che si potesse sopprimere interamente la prima parte dell'articolo, che forse è un pleonasmo, e conservare solamente la seconda, in cui però dovrebbe omettersi di far menzione dei vice-

cancellieri aggiunti di Corte di appello, cancellando le parole « e delle Corti ».

PRESIDENTE. L'onor. Ministro propone dunque di dire: *i vice-cancellieri aggiunti dei Tribunali* e togliere soltanto le parole *e delle Corti*.

Il Senatore Mirabelli acconsente?

Senatore MIRABELLI. Faccia come stima meglio.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Mi congratulo col signor Ministro Guardasigilli che per le migliorate condizioni del suo tesoro ha fatto buon viso alla benevola proposta del Collega Mirabelli....

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Rel.*... in favore dei vice-cancellieri aggiunti delle Corti di appello. Nessuno più di me è convinto della deplorabile condizione di questi benemeriti funzionari, i quali prestando importanti servigi nei grandi centri giudiziari, sono poi così scarsamente retribuiti come bene osservava il collega Mirabelli da privarsi per dir così del pane onde conservare intatta la propria riputazione. Nella mia qualità di Primo Presidente, in tre Corti di appello ho avuto sempre a lodarmi dei vice-cancellieri aggiunti, e ne conosco molti meritevoli di miglior destino.

Ed io perorai tanto nel seno della Commissione la causa dei vice-cancellieri aggiunti delle Corti di appello, che fu invitato l'onorevole Ministro Guardasigilli a favorire presso la Commissione medesima per dare le sue spiegazioni, onde trovar modo per assimilare i vice-cancellieri aggiunti di Corte d'appello ai vice-cancellieri dei tribunali civili. Ma l'onorevole Ministro dimostrò allora che per abolire le categorie dei vice-cancellieri di pretura e dei vice-cancellieri aggiunti dei tribunali, non si poteva fare diversamente da quello che è scritto nel progetto ministeriale, non consentendo le finanze di aumentare il bilancio passivo del Ministero di Giustizia.

Nel progresso della discussione si è riconosciuto che si può migliorare la condizione dei vice-cancellieri aggiunti senza aggravare l'erario, ed io ne sono ben lieto.

E poichè i vice-cancellieri aggiunti delle Corti d'appello sono sfortunati, non mi basta la proposta dell'onorevole Mirabelli di assimilarli nel

grado ai vice-cancellieri di tribunale, poichè eglino hanno bisogno di arrosto e non di fumo.

Bisogna adunque che nel testo dell' articolo si dica, che detti vice-cancellieri aggiunti nel *grado e stipendio* concorrono nella medesima categoria dei vice-cancellieri di tribunali civili. Per tal modo soltanto è veramente migliorata la condizione di questi funzionari i quali potranno raggiungere lo stipendio di lire 1800.

È in questo senso che la Commissione accetta il proposto emendamento.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io sarei veramente lieto se le finanze dello Stato fossero in condizione da fornirci i mezzi per migliorare la condizione di questi benemeriti funzionari dell' ordine giudiziario e forse di altri che avrebbero anche diritto a qualche miglioramento della loro poco felice condizione, ma pur troppo non occorre che io dica al Senato che non sono ancora venuti quei tempi felici in cui si possa pensare ad aumento di stipendi. L'onorevole Senatore Mirabelli però nel fare la sua proposta, relativa ai vice-cancellieri aggiunti delle Corti d' Appello, mi apriva anche il mezzo di provvedere in conformità dei desiderii da lui manifestati senza accrescere aggravii alla finanza. Egli esponeva, e credo con ragione, che il numero dei vice-cancellieri aggiunti di Corte d' Appello che sta registrato nella legge organica non è strettamente necessario, e che possa farsi una discreta riduzione, mercè la quale si avranno i mezzi occorrenti per migliorare la loro condizione. Ed in conformità di questo concetto sarà stabilito con un articolo successivo, che or ora mi farò a proporre, che gli aumenti di stipendio ai funzionari, che sarebbero da questa legge vantaggiati, verranno loro corrisposti quando rimarranno disponibili i fondi risultanti dalla riduzione di cui è parola nell'art. 6.

Credo che queste spiegazioni valessero a dimostrare all'onorevole Relatore della Commissione ed alla Commissione medesima, che non faccio miracoli di moltiplicazione di pani; ma trovo nell'assegnamento, che l'erario concede ai funzionari giudiziari, i mezzi per attuare la benefica disposizione che è proposta dall'onorevole Mirabelli.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo coll'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Mirabelli, consentito dall'onorevole Ministro.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. È soppressa l'ultima parte di questo articolo, perchè vi si provvederà, come ho già detto, in quelli successivi.

PRESIDENTE. Sta bene; lo rileggo per metterlo ai voti.

« Art. 3. Nelle categorie e negli stipendi dei funzionari dell'ordine giudiziario, stabiliti colla legge 6 dicembre 1865, N. 2626, è fatta la seguente modificazione:

» I vice-cancellieri delle Preture, i vice-cancellieri aggiunti dei tribunali ed i sostituti segretari aggiunti delle Procure generali formano una sola categoria, e percepiscono tutti lo stesso stipendio di annue lire mille, col dritto all'aumento del decimo dopo i primi sei anni di servizio nel medesimo grado. »

Chi approva questo articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Interrogo il Senato se abbiansi a votare gli articoli della legge sull'ordinamento giudiziario che rimasero sospesi all'art. 1 del progetto, oppure votare il successivo.

Senatore MIRABELLI. Bisognerebbe, a mio avviso, votare ancora il successivo art. 4.

PRESIDENTE. L'art. 4. è così concepito:

« Art. 4. Per gli effetti della formazione della graduatoria generale saranno considerati del medesimo grado e compresi e mantenuti in un unico elenco i cancellieri di Pretura, i vice-cancellieri di Tribunali, i segretari dei procuratori del Re ed i sostituti segretari delle Procure generali.

» Saranno pure considerati del medesimo grado e compresi e mantenuti in un unico elenco i vice-cancellieri aggiunti delle Corti di appello e dei Tribunali, i vice-cancellieri di Preture e i sostituti segretari aggiunti delle Procure generali. »

La parola è all'onorevole Senatore Mirabelli.

Senatore MIRABELLI. Per effetto della votazione dell'articolo precedente, dovrebbero alla prima parte dell'articolo 4 aggiungere queste parole: *e i vice-cancellieri aggiunti delle Corti di appello che sono parificati ai cancellieri di Tribunale per grado e stipendio*, e togliere dalla seconda parte di questo stesso

articolo le parole: *i vice-cancellieri aggiunti delle Corti di appello*.

PRESIDENTE. Il signor Ministro accetta quest'aggiunta e questa soppressione?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Lo accetto.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Forse non ho inteso bene. Diceva l'onorevole Senatore Mirabelli che bisognava aggiungere alla prima parte di questo articolo le parole « e i vice cancellieri aggiunti delle corti di appello che sono parificati ai cancellieri dei tribunali » deve dire però che sono pareggiati in grado e stipendio ai Vice Cancellieri.

Senatore MIRABELLI. Sì, sì, deve dire vice cancellieri dei tribunali.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Allora sta bene e non ho nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Abbia la compiacenza, onorevole Senatore Mirabelli, di formulare in iscritto le sue modificazioni.

Senatore MIRABELLI. L'articolo 4. dovrebbe essere redatto così:

« Art. 4. Per gli effetti della formazione della graduatoria generale saranno considerati del medesimo grado e stipendio e compresi e mantenuti in un unico elenco i cancellieri di Pretura, i vice-cancellieri di Tribunale, i vice-cancellieri aggiunti di Corti d'appello, i segretari dei Procuratori del Re, ed i sostituti segretari delle Procure generali.

» Saranno pure considerati del medesimo grado e compresi e mantenuti in un unico elenco i vice-cancellieri aggiunti dei Tribunali, i vice-cancellieri di Preture e i sostituti segretari aggiunti delle Procure generali. »

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 4. come è stato proposto dal Senatore Mirabelli, ed accettato dall'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Ora possiamo passare alla discussione degli articoli stati sospesi.

Ne do lettura.

« Art. 160. Per essere nominato all'ufficio di cancelliere o vice-cancelliere presso le Preture o di vice-cancelliere aggiunto presso i Tribu-

nali e le Corti di appello, si richiede l'età di anni 21 compiuti, ed è necessario:

» 1. Aver conseguito la licenza ginnasiale o di scuola tecnica;

» 2. Aver superato un esame d'idoneità sulle istituzioni civili, la procedura civile e penale, e la legge sul notariato nella forma che sarà stabilita con regolamento;

» 3. Aver compiuto un anno di tirocinio nella qualità di alunno.

» Sono dispensati dall'esame quelli che già avessero superato il concorso per i posti di uditore o fossero stati funzionari giudiziari. »

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Dopo gli emendamenti votati sugli articoli or ora letti è cessata la ragione dell'emendamento che la Commissione aveva portato al progetto ministeriale; quindi la Commissione ritira l'emendamento che consiste nell'aggiunta delle parole: *e le Corti di appello*, e si riporta al progetto del Ministero.

PRESIDENTE. Rileggo la 1. parte dell'articolo del progetto del Ministero.

« Art. 160. Per essere nominato all'ufficio di cancelliere o vice-cancelliere presso le Preture o di vice-cancelliere aggiunto presso i Tribunali si richiede l'età di anni ventuno. »

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Io desidererei che il sig. Ministro Guardasigilli consentisse a che si dicesse *l'età d'anni 21 compiuti ecc.*

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Acconsento.

PRESIDENTE. L'articolo adunque rimane redatto com'è coll'aggiunta della parola: *compiuti*, proposta dalla Commissione ed accettata dall'onorevole Ministro.

La discussione è aperta su quest'articolo.

Se nessuno domanda la parola lo metto ai voti coll'aggiunta della parola *compiuti*.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Adesso viene l'articolo 161. Ne do lettura:

« Art. 161. Per essere nominato all'ufficio di cancelliere o vice-cancelliere presso i Tribunali, è necessario avere compiuta l'età d'anni 25, ed i requisiti prescritti dall'art. 160, salve le eccezioni ivi stabilite. »

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Per le stesse ragioni che ho espresse per l'articolo 160, bisognerebbe ritornare al progetto ministeriale,

avendo il Senato adottato un sistema diverso per i vice-cancellieri aggiunti.

PRESIDENTE. Ritorneremo all'articolo del progetto ministeriale il quale è così concepito:

« Art. 161. Per essere nominato all'ufficio di cancelliere o vice-cancelliere presso i Tribunali o di vice-cancelliere aggiunto presso le Corti di appello, è necessario avere l'età di anni venticinque, ed i requisiti prescritti dall'art. 160, salve le eccezioni ivi stabilite. »

Anche in questo articolo, dopo la indicazione dei 25 anni, dovrà aggiungersi la parola *compiuti*.

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora si metterà ai voti l'articolo 1. nel suo complesso come è stato modificato.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI legge.

« Art. 1. Agli articoli 8, 29, 31, 39, 40, 155, 156, 159, 160, 161, 164, 169, 175, 210, 253, 254, 259, 262, 265 e 267 della legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, n. 2626, sono sostituiti gli articoli seguenti:

» Art. 8. I funzionari dell'ordine giudiziario sono nominati dal Re, sulla proposta del Ministro della Giustizia, salvo per gli uditori e per conciliatori il disposto degli articoli 19 e 29, e salve le disposizioni seguenti:

» I vice-cancellieri e vice-cancellieri aggiunti delle Corti e dei Tribunali, i sostituti segretari e sostituti segretari aggiunti delle Procure generali, ed i vice-cancellieri di Pretura, sono nominati dal Ministro della Giustizia.

» La nomina degli uscieri delle Corti, dei Tribunali e delle Preture, è fatta per ciascun distretto di Corte d'appello dal primo Presidente in conformità della deliberazione emessa da una Commissione composta del primo presidente, del procuratore generale e del presidente anziano di sezione della Corte medesima, od in sua mancanza del consigliere anziano.

» Nella stessa forma saranno nominati dal primo presidente della Corte di cassazione gli uscieri addetti alla medesima Corte.

» Art. 29. I conciliatori sono nominati, per regia delegazione, e in nome del Re dai primi presidenti delle Corti d'appello, sulla presentazione dei candidati fatta dai Consigli comunali e sentito l'avviso del procuratore generale.

» Sono pure nominati dai detti primi presidenti per regia delegazione e in nome del Re

i vice-pretori comunali sulla proposta del procuratore generale.

» Art. 31. Nel caso di mancanza o d'impedimento del conciliatore supplisce temporaneamente il pretore od un vice-pretore del mandamento. In questo caso le sentenze del pretore o vice-pretore sono inappellabili.

» Art. 39. Per essere nominato pretore si richiede un tirocinio non minore di un anno in qualità di uditore, e l'esame pratico indicato dall'articolo 23.

» Possono altresì esser nominati pretori:

» 1. I vice-pretori mandamentali laureati in legge dopo due anni di servizio;

» 2. I laureati in legge dopo tre anni di esercizio effettivo dell'avvocatura avanti le Corti o i Tribunali;

» 3. I procuratori laureati in legge dopo quattro anni di esercizio effettivo avanti le Corti o i Tribunali nella qualità di capi d'ufficio;

» 4. I notai laureati in legge dopo sei anni di esercizio effettivo della loro professione.

» I procuratori ed i notai devono inoltre aver sostenuto con esito favorevole l'esame pratico prescritto dall'art. 23.

» Allo stesso esame possono esporsi i vice-pretori e gli avvocati laureati in legge dopo tre anni d'esercizio.

» Nessuno può esser nominato pretore prima d'aver compiuto l'età di anni 25.

» Art. 40. Possono esser nominati vice-pretori mandamentali i laureati in legge, che abbiano compiuta l'età di anni 25, i notai ed i procuratori esercenti.

» Per essere nominato vice-pretore comunale sono necessari i requisiti prescritti dall'articolo 33.

» Art. 155. La decima parte dei diritti originali di cancelleria, che a termini delle tariffe sono devoluti allo Stato, è riservata per un ventesimo al cancelliere, od a chi ne fa le veci, ed il rimanente è ripartito in fine di ogni mese tra il cancelliere, i vice-cancellieri ed i vice-cancellieri aggiunti in proporzione dei loro stipendi, salvo il disposto dell'articolo seguente.

» Art. 156. Gli altri diritti attribuiti ai cancellieri dalla tariffa e quelli d'indennità di viaggio, appartengono ai cancellieri medesimi col l'obbligo di sostenere, secondo l'ordine appresso indicato, gli oneri seguenti:

» 1. Le spese d'ufficio per la cancelleria, e quelle occorrenti per le sale di udienza, quanto alle preture;

» 2. Le retribuzioni degli scrivani necessari al servizio delle cancellerie rispettive; il numero degli scrivani e la misura delle retribuzioni sono stabiliti secondo le norme prescritte da regolamento;

» 3. La provvista di scrivani alle segreterie del Pubblico Ministero presso le Corti e i Tribunali secondo i bisogni del servizio.

» Qualora l'importare dei diritti percepiti non basti a supplire alle spese sovraccennate, si sopperisce col decimo dei diritti di originale, di che nel precedente articolo.

» Quando il difetto si verifichi per tre anni consecutivi, vi provvede sussidiariamente il Governo.

» Quando l'ammontare dei diritti suespressi eccede l'importare delle spese contemplate nei numeri 1, 2 e 3, e di quelle che sieno altrimenti già state dal Governo irrevocabilmente imposte ai cancellieri, l'eccedente sarà diviso in tre parti, di cui l'una sarà assegnata al cancelliere, vice-cancellieri e vice-cancellieri aggiunti, da dividersi fra essi colle norme dell'articolo precedente; l'altra agli impiegati di cancelleria e scrivani a titolo di retribuzione straordinaria ed in ragione dei servizi prestati, e la terza infine sarà destinata a sopperire a spese straordinarie di servizio secondo che sarà stabilito da regolamento.

» Saranno pure con regolamento stabilite le ulteriori norme circa il numero, l'ammissione al servizio e retribuzione degli scrivani, la loro ammissibilità alla carriera delle cancellerie, e la esecuzione di ogni altra parte di questo articolo.

» Art. 159. Mancando od essendo impediti i cancellieri e vice-cancellieri presso un'autorità giudiziaria, possono in caso di urgenza essere provvisoriamente assunti a farne le veci gli alunni o scrivani di cancelleria, ed anche i funzionari di cancelleria, gli alunni o scrivani addetti ad altra autorità giudiziaria, i notai esercenti, i praticanti notai, i segretari e sotto-segretari comunali del luogo. L'incarico non potrà durare più di tre mesi, scorsi i quali spetterà al Ministero della Giustizia il provvedere.

» Quelli che non siano funzionari dell'ordine giudiziario, prima di procedere ad alcun atto

devono prestare il giuramento prescritto dai regolamenti.

» Art. 160. Per essere nominato all'ufficio di cancelliere o vice-cancelliere presso le Preture, o di vice-cancelliere aggiunto presso i Tribunali si richiede l'età di anni ventuno compiuti, ed è necessario:

» 1. Aver conseguito la licenza ginnasiale o di scuola tecnica;

» 2. Aver superato un esame d'idoneità sulle istituzioni civili, la procedura civile e penale e la legge sul notariato nella forma che sarà stabilita con regolamento;

» 3. Aver compiuto un anno di tirocinio nella qualità di alunno.

» Sono dispensati dall'esame quelli che già avessero superato il concorso per i posti di uditore o fossero stati funzionari giudiziari.

» Art. 161. Per essere nominato all'ufficio di cancelliere o vice-cancelliere presso i Tribunali, o di vice-cancelliere aggiunto presso le Corti di appello, è necessario avere l'età di anni venticinque compiuti, ed i requisiti prescritti dall'art. 160, salve le eccezioni ivi stabilite.

» Art. 164. Possono essere nominati ad uffici di cancelleria i funzionari del Ministero della Giustizia, purchè abbiano i requisiti prescritti dagli articoli precedenti, o gli equivalenti ivi determinati, e l'età richiesta per le diverse funzioni.

» Il servizio prestato nel Ministero è equiparato, per gli effetti del tempo, a quello prestato negli uffici di cancelleria e segreteria.

» Art. 169. Per essere nominato segretario del Procuratore del Re, ovvero sostituito segretario o sostituito segretario aggiunto negli uffici del Pubblico Ministero, è necessario avere i requisiti prescritti dall'art. 160, salve le eccezioni ivi stabilite.

» Art. 175. Gli uscieri delle Corti e dei Tribunali fanno esclusivamente gli atti propri del loro ministero per gli affari di competenza della Corte o del Tribunale a cui appartengono, nel comune di loro residenza.

» Gli uscieri delle Preture esercitano esclusivamente le loro funzioni per gli affari di competenza della Pretura a cui sono addetti, in tutto il mandamento ed anche in tutto il comune di loro residenza, dove questo sia diviso in più mandamenti.

» Gli uni e gli altri possono esercitare indistintamente, salve le dette competenze esclusi-

sive, gli atti propri del loro ministero, in tutta la circoscrizione territoriale dell'autorità giudiziaria, cui sono addetti.

» Gli inservienti comunali addetti ai conciliatori esercitano esclusivamente le loro funzioni per gli affari di competenza dei conciliatori nel territorio della rispettiva giurisdizione. Essi hanno inoltre l'obbligo di eseguire gli atti di citazione in materia penale, e le notificazioni e consegne degli atti in materia civile, che siano loro commesse dal Pubblico Ministero o dai pretori.

» Art. 210. Durante l'inabilitazione non decorre lo stipendio del funzionario, ma gliene vengono corrisposti gli arretrati, quando il processo sia definito senza condanna, purchè non sia intervenuto Decreto di sospensione.

» Il Ministro della Giustizia può concedere al funzionario inabilitato o sospeso, od alla sua famiglia un assegno alimentare non eccedente la metà dello stipendio.

» Art. 253. La Commissione, a cui spetta la nomina degli uscieri, può sospenderli, revocarli o tramutarli di residenza nell'ambito del proprio distretto.

» La sospensione non può essere pronunciata per un tempo minore di giorni quindici, nè maggiore di un anno, e sono applicabili ad essa le disposizioni dell'art. 224, in quanto si tratti di uscieri provveduti di stipendio.

» La sospensione degli uscieri può essere decretata anche d'ufficio dai primi presidenti delle Corti e dai procuratori generali per un tempo non maggiore di trenta giorni, e dai presidenti dei Tribunali, e dai procuratori del Re per un tempo non maggiore di giorni quindici.

» Il Ministro della Giustizia può sempre decretare, secondo i casi, la sospensione e la destituzione degli uscieri.

» Art. 254. L'anzianità dei funzionari si computa dalla data della nomina in ciascun grado e, in caso di nomina contemporanea, da quella del grado precedente; se il grado è diviso in più categorie di stipendio, dalla data della nomina o della promozione alla categoria. Essa è calcolata sul loro complesso per tutto il Regno.

» Al funzionario che da un grado superiore passa ad un grado inferiore, si tiene calcolo per gli effetti dell'anzianità e della determinazione dello stipendio, del servizio nell'ufficio su-

periore come se fosse stato prestato nel grado al quale il funzionario è nominato.

» L'anzianità degli uditori ed aggiunti giudiziari si computa secondo il grado dell'approvazione ottenuta. A pari grado si ha riguardo all'età.

» Gli aggiunti giudiziari saranno nominati giudici di Tribunali e sostituti procuratori del Re in concorso coi pretori nella proporzione di una quarta parte dei posti vacanti.

» Art. 259. Gli stipendi sono corrisposti a tutti i funzionari dell'ordine giudiziario dall'erario dello Stato, e sono fissati nelle somme indicate per ciascun grado nell'annessa tabella.

» Ai pretori è inoltre corrisposta dal comune in cui risiede la Pretura un' annua indennità di alloggio nella misura seguente:

» Nelle città, sedi di Corti d'appello, lire 400; nei comuni, sedi di Tribunali civili e correzionali, lire 300; in tutti gli altri comuni, lire 200.

» Il pretore può accordarsi col comune per ricevere, in luogo dell'indennità, l'alloggio in natura.

» Art. 262. Gli aumenti di categoria nel medesimo grado si concedono in ragione dell'anzianità di servizio nel grado stesso, con Decreto del Ministro della Giustizia da farsi entro due mesi dal giorno in cui si rese vacante il posto nella categoria superiore, e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla vacanza.

» Art. 265. I vice-pretori, che suppliscano al pretore mancante, hanno diritto, pel tempo in cui lo stipendio è disponibile, alla metà dello stipendio fissato per l'ultima categoria dei pretori.

» I notai, i vice-cancellieri e le altre persone designate giusta gli articoli 158 e 159 a supplire ai cancellieri di Pretura mancanti, hanno diritto di percepire, oltre la metà dello stipendio, le tasse dovute per gli atti e per gli accessi nei limiti stabiliti dall'art. 155.

» Se la mancanza dipende da aspettativa per causa di salute, è dovuta ai supplenti la sola parte dello stipendio che rimane disponibile non oltre la metà anzidetta.

» Avvenendo la supplenza di pretori o cancellieri di Pretura per inabilitazione, la indennità non può concedersi fino a che dall'esito del giudizio risulti se lo stipendio potesse considerarsi vacante.

» Art. 267. Tutte le spese riguardanti i locali e le relative riparazioni per le Corti di cassazione e le Corti d'appello, sono a carico per metà dell'Erario dello Stato e per metà del Comune, in cui ha sede la Corte.

» All'esecuzione dei lavori provvede il Governo; ove sorga quistione col Governo, sarà risolta nei modi di legge.

» Le spese per i mobili sono a carico dello Stato. »

PRESIDENTE. Metto ai voti l'intero art. 1.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Do lettura dell'art. 5.

« Art. 5. I vice-cancellieri aggiunti delle Corti di appello e dei Tribunali, ed i sostituti segretari aggiunti delle Procure generali non oltrepasseranno in complesso il numero di 450 e saranno distribuiti fra le diverse autorità giudiziarie con Decreto Reale da pubblicarsi insieme alla presente legge.

» I vice-cancellieri di pretura non oltrepasseranno in complesso il numero di 1450 e saranno applicati alle varie Preture secondo i bisogni del servizio. »

Se non si fanno opposizioni, metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 6. Il numero degli uscieri, presso ciascuna Pretura, Tribunale o Corte, sarà determinato secondo i bisogni del servizio con decreto reale. »

(Approvato.)

Dell'articolo 7. è soppresso il primo comma. Esso perciò suona così:

« Agli alunni e scrivani nominati prima dell'attuazione della presente legge sono applicabili le disposizioni dell'articolo 274 della legge sull'ordinamento giudiziario.

» L'esame che dovessero tuttora sostenere per essere abilitati agli uffici di cancelleria sarà regolato dalle norme stabilite con questa legge. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Adempiendo la riserva che ho avuto l'onore di fare nella discussione degli articoli precedenti, mi faccio a proporre al Senato di voler surrogare alla prima parte di quest'ultimo articolo la seguente:

« Gli aumenti di stipendio stabiliti negli articoli 4 e 5 avranno luogo di mano in mano che diverranno disponibili i fondi per effetto della riduzione del numero dei funzionari di cui nell'art. 6. »

PRESIDENTE. Secondo la proposta della Commissione la prima parte di quest'articolo verrebbe soppressa.

L'onorevole Ministro Guardasigilli propone ora una sostituzione allo stesso primo comma dell'articolo, sicchè l'articolo 7 suonerebbe così:

« Art. 7. Gli aumenti di stipendio stabiliti negli articoli 4 e 5 avranno luogo di mano in mano che diverranno disponibili i fondi per effetto della riduzione del numero dei funzionari di cui nell'articolo 6.

» Agli alunni e scrivani nominati prima dell'attuazione della presente legge sono applicabili le disposizioni dell'articolo 274 della legge sull'ordinamento giudiziario.

» L'esame che dovessero tuttora sostenere per essere abilitati agli uffici di cancelleria sarà regolato dalle norme stabilite con questa legge. »

Se nessuno chiede la parola, metto ai voti quest'articolo.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 8. La presente legge andrà in vigore il primo gennaio 1875. »

Nessuno domandando la parola, pongo ai voti questo articolo.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Si procederà allo squittinio segreto per questa legge in altra seduta.

Discussione del progetto di legge sugli stipendi ed assegnamenti fissi agli ufficiali, alla truppa ed agli impiegati dipendenti dalla Amministrazione della guerra.

(V. Atti del Senato N. 26.)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge sugli stipendi ed assegnamenti fissi agli ufficiali, alla truppa, ed agli impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra.

Prego i signori componenti la Commissione di voler prendere i loro posti.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge.

(Vedi infra.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola sulla discussione generale, passeremo a quella degli articoli.

« Art. 1. Gli stipendi ed assegnamenti fissi agli ufficiali ed alla truppa dell'Esercito ed agli impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra sono stabiliti dagli specchi annessi alla presente legge. »

N. 1.

Specchio degli assegnamenti stabiliti per gli ufficiali generali.

GRADI OD IMPIEGHI	Stipendio annuo	Numero delle razioni giornaliere di foraggio	Indennità annua cavalli	Indennità annua personale
Generale d'esercito .	15,000	6	600	3,000
Tenente generale .	12,000	5	600	»
Maggior generale .	9,000	4	600	»

Annotazione. — I tenenti generali *comandanti generali* ed il primo aiutante di campo del Re (anche se maggior generale) hanno diritto a 6 razioni di foraggio.
I maggiori generali *comandanti di divisione*, i comandanti di brigata di cavalleria ed i maggiori generali aiutanti di campo del Re e dei reali principi hanno diritto a 5 razioni di foraggio.

PRESIDENTE. Chi approva questo specchio, si alzi.
(Approvato.)

N. 2.

Specchio degli stipendi annui, degli assegnamenti sossomali e delle indennità Cavalieri per gli ufficiali superiori ed inferiori delle varie armi.

GRADI	Stipendi annui			Aumento sossomale di stipendio comune a tutte le armi	Indennità annua Cavalieri		
	Armi di artiglieria e genio	Arma di fanteria	Arma di cavalleria		Armi di artiglieria e genio	Arma di fanteria	Arma di cavalleria
Colonnello . . .	7,000	6,600	7,000	400			
Tenente-colonnello . . .	5,300	5,000	5,300	300			
Maggiore . . .	4,300	4,000	4,300	300	240	180	300
Capitano . . .	3,100	2,800	3,100	180			
Tenente . . .	2,200	2,000	2,200	120			
Sottotenente . . .	2,000	1,800	2,000	120			

Arrotazioni. — 1° Gli ufficiali del corpo di stato maggiore (effettivi ed aggregati), quelli dell'arma dei reali carabinieri e gli aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza del Re e dei reali principi hanno lo stipendio e l'indennità dell'arma di cavalleria;

2° Gli ufficiali medici hanno lo stipendio delle armi d'artiglieria e del genio e l'indennità *cavalieri* dell'arma di fanteria;

3° Agli ufficiali applicati di stato maggiore, agli ufficiali del corpo invalidi e veterani, agli ufficiali commissari, agli ufficiali contabili ed agli ufficiali veterinari spettano gli assegnamenti stabiliti per l'arma di fanteria;

4° Per gli ufficiali dell'arma di fanteria aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza di ufficiali generali, l'indennità annua *cavalieri* è fissata in lire 600.

5° L'indennità *cavalieri* dell'ufficiale si paga col soldo mensile quando sia accumulata, come massa individuale, una data somma determinata con Regio Decreto. La somma accumulata viene pagata all'ufficiale che lasciò il servizio.

(Approvato.)

N. 3.

Specchio delle razioni di foraggio che competono giornalmente agli ufficiali delle varie armi.

GRADO	ARMA dei reali carabinieri	ARMI d'artiglieria e del genio	ARMA di fanteria	ARMA di cavalleria
Colonnello . . .	3	2	2	4
Tenente-colonnello	3	2	2	3
Maggiore . . .	3	2	2	3
Capitano . . .	2	1	»	3
Tenente . . .	2	»	»	2
Sottotenente . . .	2	»	»	2

Arrotazioni. — 1° Agli ufficiali del corpo di stato maggiore (effettivi ed aggregati), ed agli aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza del Re e dei reali principi competono le razioni di foraggio dell'arma di cavalleria;

2° Ai comandanti dei reggimenti di artiglieria da campagna competono 4 razioni di foraggio; a quelli dei reggimenti d'artiglieria da fortezza, del genio, di fanteria di linea e di bersaglieri competono 3 razioni di foraggio;

3° Al tenente-colonnello di stato maggiore capo di stato maggiore di un comando generale, ed al tenente colonnello comandante di un reggimento di cavalleria, competono 4 razioni di foraggio;

4° Agli ufficiali superiori dei reggimenti d'artiglieria da campagna competono 3 razioni di foraggio;

5° Agli ufficiali inferiori dei reggimenti d'artiglieria da campagna ed a quelli delle compagnie pontieri e delle compagnie treno del genio competono 2 razioni di foraggio;

6° Ai capitani dei reggimenti bersaglieri, delle compagnie alpine, ed agli aiutanti maggiori dei reggimenti di fanteria di linea e di bersaglieri e dei battaglioni d'istruzione compete una razione di foraggio;

7° Agli ufficiali superiori dei distretti, delle fortezze, degli stabilimenti penali militari, del corpo invalidi e veterani e del corpo contabile militare non competono in massima razioni di foraggio; però l'ufficiale superiore di distretto, che tenga un cavallo, ha diritto ad una razione di foraggio. Agli ufficiali superiori comandanti di reparti di compagnie alpine competono 2 razioni di foraggio;

8° Agli ufficiali medici competono le razioni di foraggio delle armi d'artiglieria e genio;

9° Agli ufficiali commissari superiori e agli ufficiali veterinari superiori competono le razioni di foraggio dell'arma di fanteria;

10° Agli ufficiali inferiori dell'arma di fanteria aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza di ufficiali generali competono 2 razioni di foraggio.

(Approvato.)

N. 4. Specchio delle indennità di carica e dei soprassoldi fissi.

Indicazione delle cariche ed impieghi

Indicazione delle cariche ed impieghi	Somma annua assegnata
a) Indennità di carica.	
Presidente del comitato di stato maggior generale	8,000
Comandante generale	7,200
Presidenti dei Comitati delle armi di linea, d'artiglieria e genio e dei reali carabinieri	3,600
Comandante di divisione territoriale, attiva o d'istruzione	3,600
Presidente del tribunale supremo di guerra e marina	2,400
Comandante del corpo di stato maggiore, comandante se tenente della scuola di guerra, della scuola di applicazione generale di artiglieria e genio, dell'accademia militare, della scuola militare, membro di Comitato, segretario generale o direttore generale al Ministero della guerra, direttore dell'ufficio di revisione delle matricole e contabilità.	3,600
se maggior generale	1,200
Presidente del Comitato di sanità militare e giudici (non militari) del tribunale supremo di guerra e marina	1,200
Comandante territoriale d'artiglieria o genio, comandante di brigata di fanteria o di cavalleria, comandante del corpo invalidi e veterani (se ufficiale generale), direttore dell'istituto topografico, comandante in seconda del corpo di stato maggiore, comandante di presidio (nominato tale con regio decreto)	1,200
Ufficiale superiore reggente una divisione al Ministero della guerra	900
Giudice supplente (non militare) del tribunale supremo di guerra e marina	800
Ufficiale superiore comandante di corpo o capo di servizio	600
Colonnello addetto ad un Comitato o ad un comando	600
b) Soprassoldi.	
Ufficiale superiore reggente una sezione al Ministero della guerra o Segretario di Comitato	600
Professore titolare militare	800
Professore aggiunto militare	500
Ufficiale delle scuole normali di fanteria o cavalleria, dei battaglioni, squadroni, batterie, compagnie e plotoni d'istruzione	360
Ufficiale dell'arma di fanteria alle compagnie di disciplina ed agli stabilimenti militari penali	500
Ufficiale istruttore dei tribunali militari	600
Ufficiale sostituto istruttore e ufficiale sostituto istruttore aggiunto dei tribunali militari	300
c) Indennità speciale di servizio.	
Colonnello e tenente colonnello dei reali carabinieri	800
Maggiore dei reali carabinieri	1,600
Capitano	1,200
Tenente	1,900
Sottotenente	600
<i>Annotazioni</i> — Qualora il presidente del Comitato di stato maggiore generale cuopra nello stesso tempo un altro ufficio esso percepirà le indennità attribuite ad ambedue le cariche.	

(Approvato.)

N. 5.

Specchio degli stipendi per i professori e maestri civili delle scuole militari.

GRADI	Classi	Stipendio annuo
Professore di lettere e di scienze	1 ^a	4000
	2 ^a	3500
	3 ^a	3000
Professore aggiunto di lettere e scienze	1 ^a	2500
	2 ^a	2000
Professore di disegno od altro maestro	1 ^a	3000
	2 ^a	2500
	3 ^a	2000
Professore aggiunto di disegno od altro sotto-maestro	1 ^a	1500
	2 ^a	1000

(Approvato.)

N. 6.

Specchio degli assegnamenti per gli ufficiali della milizia mobile.

1. L'ufficiale della milizia mobile di qualunque grado riceve l'indennità di lire 200 per ogni anno che rimane iscritto nei ruoli della milizia.
2. È escluso da questa indennità l'ufficiale della milizia proveniente dai volontari di un anno.

(Approvato.)

N. 7.

Specchio degli stipendi per il personale della giustizia militare.

GRADI E CLASSI		Stipendio annuo
Avvocato generale		12000
Sostituto avvocato generale	{ di 1 ^a classe	8000
	{ di 2 ^a classe	7000
	{ di 1 ^a classe	6000
	{ di 2 ^a classe	5000
	{ di 3 ^a classe	4000
Avvocato fiscale	{ di 1 ^a classe	3500
	{ di 2 ^a classe	3000
	{ di 3 ^a classe	2500
Sostituto avvocato fiscale		
Ufficiali istruttori e sostituti istruttori		Assegnamenti del grado nella fanteria
Segretari principali	{ di 1 ^a classe	4500
	{ di 2 ^a classe	4000
	{ di 1 ^a classe	3500
	{ di 2 ^a classe	3000
	{ di 3 ^a classe	2500
Sostituti segretari		2000
Sostituti segretari aggiunti		1500

(Approvato.)

N. 8.

Specchio degli stipendi per il personale farmaceutico militare.

GRADI		Stipendio annuo
Chimico farmacista ispettore		5000
Farmacista direttore		4000
Farmacista principale		3000
Farmacista		2500
Sotto-farmacista		2000
Id. aggiunto		1500

(Approvato.)

N. 9.

Specchio degli stipendi per il personale dei ragionieri dell'artiglieria e del genio.

GRADI E CLASSI		Stipendio annuo
Ragioniere capo e ragio- niere geometra capo. } di 1 ^a classe		5000
	di 2 ^a classe	4000
Ragioniere e ragioniere } di 1 ^a classe		3500
geometra principale. } di 2 ^a classe		3000
Ragioniere e ragioniere } di 1 ^a classe		2500
geometra. } di 2 ^a classe		2000
Aiutante ragioniere ed aiutante ragioniere geometra		1500
Aspirante aiutante ragioniere ed aspirante aiutante ragioniere geometra		1200

(Approvato.)

Segue N. 11. Specchio degli stipendi per gli ingegneri-geografi e per topografi ecc.

GRADI E CLASSI	Stipendio annuo
Topografo	3000
	2500
	{ di 1 ^a classe
	{ di 2 ^a classe
Aiutante topografo	2000
	1500
	{ di 1 ^a classe
	{ di 2 ^a classe
Aspirante aiutante topografo	1200

(Approvato.)

N. 12.

Specchio degli stipendi per gli scrivani locali e per gli assistenti locali del genio militare.

GRADI E CLASSI	Stipendio annuo
Scrivano locale di 1 ^a classe	1400
Id. di 2 ^a classe	1200
Id. di 3 ^a classe	1000
Id. di 4 ^a classe	800
Assistente locale del genio di 1 ^a classe	1600
Id. di 2 ^a classe	1400
Id. di 3 ^a classe	1200
Id. di 4 ^a classe	1000

(Approvato.)

N. 10.

Specchio degli stipendi per il personale dei capitecnici d'artiglieria e genio.

GRADI E CLASSI	Stipendio annuo
Capotecnico principale	4000
	3500
	3000
	{ 1 ^a classe
	{ 2 ^a classe
	{ 3 ^a classe
Capotecnico	2500
	2000
	{ 1 ^a classe
	{ 2 ^a classe
Sotto capotecnico	1500

(Approvato.)

N. 11.

Specchio degli stipendi per gli ingegneri-geografi e per topografi dell'istituto topografico militare.

GRADI E CLASSI	Stipendio annuo
Ingegnere geografo capo	6000
Ingegnere geografo principale	5000
	4000
	{ di 1 ^a classe
	{ di 2 ^a classe
Ingegnere geografo	3500
	3000
	{ di 1 ^a classe
	{ di 2 ^a classe
Aiutante ingegnere geografo	2500
	2000
	{ di 1 ^a classe
	{ di 2 ^a classe
Topografo capo	5000
Topografo principale	4000
	3500
	{ di 1 ^a classe
	{ di 2 ^a classe

N. 14. Tabella dell'assegno di primo corredo.

INDICAZIONE delle varie armi	Prima quota	Seconda quota	Assegno speciale
	accreditata alla massa individuale d'ogni nuovo arruolato	per indennità di manutenzione del materiale raccolto nei magazzini dei distretti e dei corpi	agli uomini richiamati di congedo illimitato
<i>Truppe a piedi</i> : fanteria di linea, bersaglieri, distretti, artiglieria da fortezza, operai di artiglieria, genio, compagnie di sanità . . .	100	20	30
<i>Truppe a cavallo</i> : cavalleria, artiglieria da campagna, treno d'artiglieria e del genio . . .	150	20	30
<i>Carabinieri</i> } a piedi . . . a cavallo . . .	200 450	» »	» »

Arrolazioni. — Agli individui che, dopo aver ricevuto l'assegno di primo corredo, faranno passaggio ad una delle sottoindicate armi, sarà corrisposto il supplemento seguente:

Alla cavalleria, all'artiglieria da campagna ed alle compagnie Treno del genio L. 50

Ai carabinieri }
a piedi » 100
a cavallo » 350

Gli allievi carabinieri ricevono soltanto lire 100 alla loro ammissione nell'Arma, il rimanente dell'assegno lo ricevono quando passano carabinieri effettivi.

(Approvato.)

N. 13. Specchio dell'assegno giornaliero agli uomini di truppa dell'Esercito.

GRADI	Fanteria	Compagnie	Cavalleria,
	(mano le compagnie alpine, i granatieri e i bersaglieri) corpo invalidi e veterani compagnie di sanità	alpine, granatieri, bersaglieri, genio, artiglieria da fortezza	artiglieria (da campagna e operai) compagnie del treno e veterani d'artiglieria e genio
Furiere maggiore . . .	2	2	2
Furiere . . .	1	2	2
Sergente trombett. . .	1	1	2
Sergente . . .	1	1	1
Caporale maggiore . . .	1	1	1
Caporale trombett. . .	1	1	1
Caporale . . .	1	1	1
Trombettiere . . .	1	1	1
Appuntato . . .	1	1	1
Zappatore di fant. . .	1	1	1
Musicante e maniscalco . . .	1	1	1
Soldato . . .	»	1	1

Carabinieri reali	Assegno giornaliero	Assegno giornaliero
	GRADO	Assegno giornaliero
<i>Carabinieri a piedi</i>		
Maresciallo } d'alloggio } maggiore 3 capo 3 ordinario 2	35 35 75	0,910
Brigadiere 2	30	
Vice-brigadiere 1	95	
Carabiniere 1	90	
Allievo 1	18	
<i>Carabinieri a cavallo</i>		
Maresciallo } d'alloggio } maggiore 4 capo 4 ordinario 3	01 01 41	0,750
Brigadiere 2	96	
Vice-brigadiere 2	56	
Carabiniere 2	51	
Allievo 1	73	

Soldati alle compagnie di disciplina e detenuti alla reclusione e carceri militari

Soldato alle compagnie di disciplina 0,910

Soldato alla reclusione o al carcere militare 0,750

(Approvato.)

PRESIDENTE. Chi approva lo specchio N. 16, con questa rettificazione, sorga.
(Approvato.)

Si passerà alla discussione degli articoli.
Il Senatore, *Segretario*, MANZONI rileggè l'articolo 1°:
« Art. 1. Gli stipendi ed assegnamenti fissi agli ufficiali ed alla truppa dell'Esercito ed agli impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra sono stabiliti dagli specchi annessi alla presente legge. »

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, metto ai voti questo articolo.

Chi lo approva sorga.
(Approvato.)

« Art. 2. Agli ufficiali superiori ed inferiori dell'Esercito, indicati negli specchi annessi alla presente legge e nella misura qui vi fissata, è accordato un aumento dello stipendio per ogni sessennio di servizio passato nello stesso grado a condizione però che lo stipendio accresciuto non abbia mai ad oltrepassare quello del grado immediatamente superiore.

» Nel computare il sessennio si terrà conto del tempo passato nello stesso grado od impiego anteriormente alla promulgazione della presente legge, non però oltre il primo gennaio 1867. »
(Approvato.)

« Art. 3. Nel computo del sessennio di grado, di cui al precedente articolo 2, si terrà conto soltanto del tempo che, a tenore della legge sullo stato degli ufficiali, è computabile per l'avanzamento e per l'anzianità di grado. Però il servizio prestato nello stato maggiore delle piazze sarà valutato per intero. »
(Approvato.)

« Art. 4. Agli ufficiali ai quali sono assegnate razioni di foraggio, è accordata una indennità *cavalli*, dell'importo stabilito dagli specchi annessi alla presente legge. »
(Approvato.)

« Art. 5. Le razioni di foraggio non possono essere prese che in ragione del numero dei cavalli che gli ufficiali effettivamente posseggono. »

N. 15.
Specchio degli assegni ordinari giornalieri per foraggio e indennità di cavalli e muli di truppa.

A R M I E C O R P I	P E R O G N I C A V A L L O	
	Numero delle razioni foraggio	Indennità giornaliera
Fanteria di linea, bersaglieri e distretti	1	0,331
Cavalleria e istituti militari	1	0,261
Artiglieria e genio	1	0,266

Annotazione — Reali carabinieri: razione foraggio calcolata a lire 1,40.
(Approvato.)

N. 16. Specchio di soprassoldi speciali ad uomini di truppa.

CORADI OD IMPIEGHI	Stipendio annuo
Sott'ufficiali delle scuole normali di fanteria e di cavalleria e dei reparti d'istruzione	0,20
Caporali delle scuole normali di fanteria e di cavalleria	0,10
Sott'ufficiali, caporali ed appuntati delle compagnie di disciplinè e degli stabilimenti militari penali.	0,85
Sott'ufficiali, caporali e soldati comandati fuori dal proprio corpo come scrivani od inservenienti presso comandi od uffici	0,50

Senatore MENABREA. In questo specchio è incorso un errore di stampa; nella seconda colonna, dove è detto: *stipendio annuo*, deve leggersi: *soprassoldo giornaliero*.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Prima che si venga alla votazione dell'art. 5, io pregherei l'onorevole Ministro di voler rispondere a qualche osservazione che trovasi contenuta nella Relazione dell'Ufficio Centrale, relativamente alle razioni di foraggio.

La relazione a pagina 2, dice :

« La spesa per i cavalli è di tre specie: il vitto, il governo e cura, il consumo del capitale.

» Al vitto provvedono le razioni di foraggio in natura.

» Alle spese di governo e cura, fecesi sinora fronte col risparmio nella consumazione delle razioni di foraggio, prelevandone una parte in contanti; e quando tal facoltà col Regio Decreto 5 maggio 1867 fu tolta, si vide la necessità di stabilire una apposita indennità mensile per il governo dei cavalli (Regio Decreto 4 luglio detto), finchè; col Regio Decreto 10 novembre, si ripristinarono le cose come erano prima del succitato Regio Decreto 5 maggio.

» Al consumo del capitale non si era mai provveduto direttamente, ma solo vennero fatte delle facilitazioni sulla concessione di cavalli di favore.

» Questo pel passato. In avvenire, colla indennità *cavalli*, proposta nell'art. 4 della presente legge, è direttamente provveduto (sebbene incompiutamente), al consumo del capitale, ma ad un tempo, colla disposizione dell'articolo 5, si toglie agli Ufficiali il mezzo col quale facevano fronte alla spesa di governo e cura, la quale resta a loro carico, e non è indifferente.»

Seguono le varie osservazioni fatte al Senato, quando venne per la prima volta presentata questa medesima legge, ed alle quali la Commissione annuisce col sottoporle alla considerazione del Ministro, sperando che nel caso in cui si debba veramente ritornare sopra gli assegnamenti e stipendi dati ai militari, si possa introdurre anche qualche variazione nelle disposizioni della legge attuale.

In conseguenza, a nome anche della Commissione, io pregherei il signor Ministro di esternare il suo parere in proposito, e dire quale sia il suo intendimento, se non per il presente, almeno per l'avvenire.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor Ministro della guerra.

MINISTRO DELLA GUERRA. Quando il Ministero presentò questo progetto dichiarò, sia alla Camera sia al Senato, che avrebbe ben desiderato di poter dare maggiori aumenti e agli stipendi degli ufficiali ed alle paghe della truppa ma che le condizioni finanziarie del paese erano tali che non solo non si poteva al momento fare quello che si sarebbe desiderato, ma neppure ciò che forse era giusto si facesse; quindi si dovette limitare a quegli aumenti che erano strettamente indispensabili.

Ora dietro la proposta dell'onorevole Menabrea, che fa sue proprie anche le osservazioni dell'intera Commissione, io non ho difficoltà di dichiarare, che in un altro progetto che potrà venire in seguito, quando le condizioni finanziarie del paese come è sperabile, siano migliorate, si potrà anche fare un qualche assegnamento a titolo di indennità per governo cavalli, agli ufficiali che sono obbligati, per servizio, a tenerne.

Ma quanto ai motivi che per giustificare questo bisogno sono esposti nella relazione della presente Commissione ed in quella della Commissione che nella passata Sessione già ebbe a riferire su questo stesso disegno di legge, dichiaro di non poterli ammettere interamente, e non li posso ammettere perchè si fondano su argomentazioni molto contestabili.

Tra quelle considerazioni ve ne sono difatti talune che io credo saranno contraddette dal fatto. Per esempio, in quella prima relazione si dichiara che col cambiamento che è stato introdotto di non più corrispondere le razioni di foraggio che il numero di cavalli effettivamente tenuti, si darà luogo ad una diminuzione nel numero dei cavalli che terranno gli ufficiali. Ora io ritengo invece che succederà l'opposto.

Questa, come s'intende, non è che una mia apprezzazione, la quale non si potrà constatare che l'anno venturo; ma intanto credo non andare errato ritenendo che l'esperienza sarà per darmi ragione. Del resto poi, che così debba accadere, si può anche dedurre da quel che succede oggi.

E qui non posso tacere come a me sembra che il Relatore, non della presente, ma della passata Commissione, non abbia tenuto abbastanza conto d'un fatto che io dirò morale, e consiste in ciò che molti degli ufficiali che possono tener cavalli, li tengono non solo per ob-

bligato, ma anche per soddisfazione propria e pel piacere di tenerli.

Ora, che cosa accade al presente? Che molti degli ufficiali, che per obbligo di servizio momentaneo non sono tenuti ad avere il cavallo, col fatto di non tenerlo guadagnano 50 lire al mese, delle quali 30, sono per la razione di foraggio, che intascano in contanti, e altre 20 le risparmiano per la spesa in meno di scuderia, e per tutti quegli altri accessori indispensabili tenendo cavallo. Colla legge invece che discutiamo l'ufficiale che non terrà cavallo, non guadagnerà più che le seconde 20 lire; e se sonvi molti ufficiali disposti a fare il sacrificio di una somma simile per procurarsi una soddisfazione, è naturale che non ve ne possono essere altrettanti, trattandosi di 50 lire; è quindi per me evidente che il numero degli ufficiali che avranno cavalli dovrà aumentare.

Del rimanente il fatto concreto è questo:

Oggi lo Stato paga seimila razioni di foraggio al giorno agli ufficiali, e i cavalli che essi effettivamente tengono non sono che tremila; sono dunque tremila al giorno le razioni pagate pei cavalli non tenuti.

Per l'avvenire lo Stato dovrà corrispondere 7000 razioni di foraggio essendo stato aumentato il numero degli ufficiali a cavallo, come ad esempio, gli aiutanti maggiori, i capitani dei bersaglieri ed altri, e di queste 7000 razioni io credo che 5000 saranno effettivamente prelevate.

Come ripeto però, questo è un semplice mio apprezzamento, che l'avvenire s'incaricherà di dimostrare quanto al vero si apponesse; a me intanto premeva di fare questa dichiarazione.

Quanto poi al ragionamento che fa la Commissione od il Relatore, il quale osserva che se per il passato il Governo non dava un'indennità per la manutenzione dei cavalli, dava però un numero maggiore di razioni di foraggio, le quali compensavano le spese di manutenzione, questo ragionamento è esatto quando si considera, come ho già detto, che lo Stato paga seimila razioni al giorno per mantenimento di seimila cavalli, mentre in realtà non se ne tengono che tremila, e quindi le altre tremila vanno in compenso delle spese di cura pei tremila cavalli che effettivamente si tengono.

Questo compenso se può parer vero e reale, presi tutti gli ufficiali in massa, e quasi direi

come media, cessa di essere tale se si prendano gli ufficiali isolatamente.

Vi sono difatti degli ufficiali che hanno, p. e., tre ed anche quattro razioni di foraggio e che non tengono cavalli; e questi naturalmente ne hanno un gran vantaggio ed incassano una buona porzione di quel compenso complessivo; ma ve ne sono poi altri che per ragioni di servizio sono obbligati a tenere due cavalli, cui non competono che due razioni, e questi naturalmente nulla godono. Epperò come dissi, se si prende adunque una media generale, quel ragionamento regge, ma se si va all'individuo, esso non è più esatto.

Aggiungerò anzi che il sistema presentemente seguito presenta questo grave vizio di pesare appunto su quegli ufficiali che più hanno bisogno di essere aiutati, e questi sono gli ufficiali inferiori, particolarmente di cavalleria.

Infatti, un ufficiale subalterno di cavalleria difficilmente può tener meno di due cavalli ed esso non ha che due razioni di foraggio; per l'opposto poi vi sono degli ufficiali di grado superiore i quali hanno tre, quattro o cinque razioni di foraggio e che non tengono nessun cavallo.

Questi ultimi naturalmente guadagnano assai nel sistema attuale; ma i primi che, come ripeto, sono quelli che ne hanno maggior bisogno, non ne sentono nessun giovamento.

Con questo progetto di legge invece si è tolta questa specie di indennità complessiva, pagata in ragione di competenza foraggio, e si è data un'indennità fissa a quelli che sono obbligati a tenere cavalli. Quest'indennità è di 25 lire mensili per l'arma di cavalleria, di 20 per quella d'artiglieria e di 15 per la fanteria, cioè proporzionata al valore dei cavalli che devono possedere gli ufficiali di queste tre armi. Infatti si sa che l'ufficiale di cavalleria ha bisogno di cavalli di maggior prezzo, quelli d'artiglieria d'un prezzo più limitato, e la fanteria di minore ancora, in ragione della natura dei servizi che incombono a ciascuno. Si è quindi creduto che il risparmio che la legge attuale procura fosse più equamente ripartito; rimane però sempre, quella terza specie di spesa, che agli ufficiali deriva dal governo dei cavalli, e per questa il Ministero è d'accordo colla Commissione, nel ritenere che sarebbe utile di poter corrispondere un 15 o 20 lire al mese, onde non succeda che chi è obbligato

a tener cavallo debba sottostare a spese speciali e per le quali non ha verun assegno.

Ma per adottare questo provvedimento occorrerebbe una maggiore spesa annua di circa un milione che il bilancio della guerra ora non potrebbe sopportare. Con questa legge si è creduto di migliorare la posizione degli ufficiali in generale, colla speranza col tempo di migliorarla ancora di più assegnando un'indennità fissa per ogni cavallo e per il loro mantenimento, indennità che a parer del Ministero dovrebbe essere proporzionata al numero dei cavalli che ciascun ufficiale possiede effettivamente.

Questo è quanto io ho creduto di dichiarare in risposta alle domande che mi furono fatte dall'onorevole Senatore Menabrea a nome della Commissione.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Menabrea.

Senatore MENABREA. A nome della Commissione io prendo atto delle dichiarazioni fatte dal signor Ministro, il quale riconosce che la legge provvede bensì al mantenimento e anche alla compra del cavallo, ma non provvede efficacemente alla cura e al governo del cavallo medesimo. Il signor Ministro si riferisce alla esperienza, ed io credo che l'esperienza verrà a dimostrare quanto sieno giuste le osservazioni fatte dalla Commissione.

È bensì vero che la legge attuale è più vantaggiosa del Decreto, il quale stabiliva che non si dovesse dare la razione di foraggio, che in proporzione dei cavalli effettivamente mantenuti, ma se da una parte si migliora colla presente legge la condizione di certi ufficiali, io credo nondimeno che l'esperienza dimostrerà come anche queste disposizioni non siano sufficienti, e se i fondi mancano per provvedere a quelle esigenze (della cura e del governo dei cavalli), forse si potrebbero ottenere in parte col diminuire il numero delle razioni di foraggio che in certi gradi sono abbondanti e non corrispondono al numero dei cavalli che saranno effettivamente mantenuti.

Detto queste cose, io chiamerò anche l'attenzione del signor Ministro sopra un'altra osservazione che è stata esposta nella pagina 4 della Relazione, quella cioè che si riferisce alla competenza di razioni di foraggio per gli ufficiali superiori dei distretti. La legge attuale

pone a questo riguardo gli ufficiali di distretto in posizione inferiore agli altri, nel mentre nella legge colla quale questi distretti vennero istituiti si è dichiarato che gli ufficiali che vi appartengono sono equiparati agli ufficiali di fanteria, e concorrono coi medesimi per le promozioni e via via.

Anche su questo punto la Commissione ha creduto di dover richiamare l'attenzione del signor Ministro affinché veda se, quando avverrà la modificazione della legge attuale, occorra prendere qualche provvedimento al riguardo, giacché credo che il signor Ministro, che è il creatore de' distretti, riconoscerà quanto sia importante che alla testa de' medesimi si trovino ufficiali i quali non soltanto siano abili, ma siano anche dotati di grande attività.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Circa la seconda osservazione fatta dall'onorevole Menabrea relativamente agli ufficiali dei distretti, debbo rammentargli che quando i distretti furono istituiti, si è bensì stabilito che gli ufficiali ad essi assegnati dovessero appartenere all'arma di fanteria e concorrere cogli ufficiali dell'arma stessa per l'avanzamento e per qualunque comando, ma contemporaneamente fu stabilito che non avessero diritto a razione di foraggio.

Successivamente venne determinato che l'ufficiale superiore de' distretti che avesse effettivamente un cavallo di servizio, potesse prelevarne la razione di foraggio in natura. Ora, col progetto di legge in discussione la condizione viene ancora migliorata.

Gli ufficiali superiori dei distretti non avranno un'indennità cavalli fissa, ma la riceveranno in L. 15 al mese, sempre quando loro piaccia di tenere il cavallo, ed avranno pure in questo caso la razione di foraggio.

Sta dunque di fatto che con questa legge si provvede a quanto l'onorevole Menabrea desidera.

In quanto all'osservazione che il numero delle razioni di foraggio costituiscono una differenza d'importanza fra gli stessi gradi delle diverse armi, io non saprei ammetterla. Io non comprendo come un capitano d'artiglieria possa esser tenuto da meno di un capitano di cavalleria, perchè questi ha tre razioni di foraggio e quegli due. Questa diversità di competenza dipende dalle condizioni diverse in cui ciascuno di essi si trova relativamente al servizio che

deve prestare. Il capitano di fanteria non ha alcuna ragione foraggio, perchè combatte a piedi, e ciò non vuol dire ch'egli sia per nulla inferiore a quello che combatte a cavallo.

Onde è che, considerando come gli ufficiali superiori dei distretti non debbono combattere a cavallo e non siano di loro ufficio chiamati a comandare delle truppe mobilizzabili, credo che sia già un vantaggio il dar ad essi i mezzi di mantenere un cavallo e di provvedersene dacchè non hanno obbligo di servizio a cavallo.

E ciò è fatto non per altro se non perchè può darsi abbiano questi ufficiali a rientrare nei reggimenti.

L'onorevole Commissione teme che questa differenza di trattamento possa rendere più difficile il reclutamento degli ufficiali dei distretti. Io non ho questo timore: gli ufficiali dei distretti hanno già non indifferenti vantaggi rispetto a quelli delle truppe mobili; se si vuol ancora accrescere questi vantaggi, ne deriverebbe un inconveniente gravissimo, quello cioè, che troppi ufficiali, ed anche i migliori per intelligenza ed attitudine fisica, cercherebbero di andare ai distretti.

E, di vero, ciò mi è forza di argomentare, dal momento che oggidì vedo che ad ogni posto che si fa in un distretto, sono dieci e più gli ufficiali che lo domandano.

Non si può disconoscere che la condizione pecuniaria degli ufficiali de' distretti sia migliore che quella degli ufficiali de' reggimenti; i primi sono stabili, non hanno i frequenti cambi di guarnigione, lo avvicinarsi ne' distaccamenti, i campi, le grandi manovre, le quali cose tutte cagionano spesa notevole.

Se quindi gli stipendi dovessero propriamente essere adeguati alle spese cui l'ufficiale è soggetto per la specialità del suo servizio, è chiaro come volendo dare questa indennità *cavalli* agli ufficiali superiori dei distretti, bisognerebbe in pari tempo diminuirne lo stipendio.

Per queste ragioni io credo che la condizione attuale degli ufficiali dei distretti sia per ogni punto vantaggiosa: onorevole, perchè sono per tutto alla pari con quelli dei reggimenti: equamente retribuita, perchè pecuniariamente non è inferiore, ma anzi è migliore di quella degli ufficiali delle truppe mobili.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, rileggerò l'articolo 5 per metterlo ai voti:

« Art. 5. Le razioni di foraggio non possono essere prese che in ragione del numero dei cavalli che gli ufficiali effettivamente posseggono. »

Chi approva questo articolo, voglia sorgere.
(Approvato.)

« Art. 6. Gli stipendi, le indennità di carica e i soprassoldi fissi maggiori di quelli che sarebbero consentiti dalla presente legge, saranno conservati agli ufficiali ed impiegati che attualmente li percepiscono sino a che, o in seguito a promozione o in seguito ad aumento sessennale, a mente del precedente articolo 2, lo stipendio venga ad eguagliarli o sorpassarli; non avranno però diritto alla indennità cavalli di cui all'articolo 4, a meno che optino pel nuovo stipendio. »

(Approvato.)

« Art. 7. Tutte le indennità, soprassoldi e competenze varie non fissate dalla presente legge rimarranno quali saranno il primo gennaio 1875; e non potranno essere modificate che annualmente in occasione dell'esame dei bilanci di prima previsione. »

(Approvato.)

« Art. 8. La presente legge andrà in vigore il 1. luglio 1874. »

(Approvato.)

Anche questa legge sarà rinviata allo squittinio segreto in altra seduta.

L'ordine del giorno porterebbe la discussione del progetto di legge per l'estensione del limite di cinque anni al rilascio delle delegazioni in pagamento dei debiti di alcuni enti morali verso lo Stato.

Non essendo presente l'onorevole Ministro delle Finanze, credo conveniente di chiudere la seduta di oggi.

L'ordine del giorno per domani è il seguente:

Al tocco, riunione negli Uffici per la loro costituzione.

Allé due, seduta pubblica per la discussione della legge che ho dianzi accennato, e delle altre che saranno in pronto.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).